



# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 55 del 28 dicembre 2017**

OGGETTO: RICONFERMA DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI TASI PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 19:15, in Capraia e Limite, presso questa sede Comunale, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GIUNTI ALESSANDRO	<b>P</b>	EVANGELISTA VALTERE	<b>P</b>
BAMBI DOMITILLA	<b>P</b>	NENCIONI ELEONORA	<b>A</b>
BROGI ANDREA	<b>P</b>	BORGIOLI MANUEL	<b>P</b>
MANCINI GIULIA	<b>P</b>	VIVIANI BRENDA	<b>P</b>
MONTUCCHIELLI VANIA	<b>P</b>	BORGIOLI GIUSEPPE	<b>A</b>
GIACOMELLI MARTINA	<b>A</b>	OMETTO CLAUDIO	<b>A</b>
PACI GABRIELE	<b>P</b>		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta GIGONI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Alessandro GIUNTI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Sono nominati a scrutatori i Consiglieri: Borgioli Manuel, Mancini Giulia, Montucchielli Vania.

Il Sindaco-Presidente cede la parola al Vice Sindaco Paolo Giuntini, per l'illustrazione della proposta deliberativa.

Al termine dell'esposizione il Sindaco-Presidente pone in votazione la proposta.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, la discussione viene integralmente registrata su supporto magnetico/digitale conservato presso la segreteria.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'articolo 1, comma 669 Legge 147/2013, come sostituito dall'articolo 1, comma 14, lettera b), Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Visto** che l'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella Legge 2 maggio 2014 n. 68, che ha integrato il comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, e l'articolo 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) disponevano rispettivamente che per l'anno 2014 e l'anno 2015 nella determinazione delle aliquote TASI potevano essere superati i limiti massimi, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che venissero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

**VISTO** che l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera a) della Legge n. 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), aveva stabilito che "...per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, escluso la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013....";

**VISTO** che il comma 28 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della Legge n. 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), ha stabilito che "...per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo articolo, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del

periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016”;

**Preso atto** che il Disegno di Legge di Bilancio 2018, prevede, anche per l'anno 2018, il blocco del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti e la conferma, sempre per l'anno 2018, della maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 e il 2017, con delibera del consiglio comunale.

**Visto** che con propria deliberazione n. 7 del 17/02/2017 venivano approvate le aliquote TASI per l'anno 2017, mantenendo la maggiorazione dell'aliquota TASI pari allo 0,8 per mille da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze e alle unità immobiliari ad esse assimilate, nella stessa misura applicata per l'anno 2016, e confermando detrazioni d'imposta legate all'ISEE;

**Ritenuto** di mantenere, nel rispetto dei principi disposti dal D.L. n. 16/2014, la maggiorazione dell'aliquota TASI pari allo 0,8 per mille, da applicare alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze ed alle unità immobiliari ad esse assimilate, nella stessa misura applicata per l'anno 2017;

**Ritenuto** di mantenere lo strumento ISEE come misuratore della condizione economica delle famiglie, per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9:

**Visto** che ai sensi del comma 683 della Legge n. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) del comma 682 della stessa norma;

**Preso atto** che con D.M 29/11/2017 è stata disposta la proroga per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 al 28/02/2018;

**Ritenuto** opportuno e necessario approvare le aliquote, riduzioni e detrazioni TASI per l'anno 2017;

**Visti**, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari e Tributi, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**A Maggioranza** di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco:

Presenti	n.09	Votanti n.09
Favorevoli	n.07	
Contrari	n.02 (Manuel Borgioli, Brenda Viviani)	
Astenuti	n.==	

## DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le previsioni iscritte nel Bilancio 2018/2020 relativamente agli introiti TASI ammontano rispettivamente a € 13.000,00 per il 2018 ed € 13.000,00 per il 2019/2020;
- 2) **Di individuare** il seguente servizio indivisibile al quale assicurare parte della copertura mediante l'introito della TASI:

<i>Individuazione servizio</i>	<i>Indicazione analitica costo iscritto in bilancio di previsione 2018</i>
Illuminazione stradale pubblica	€. 130.000,00

- 3) **Di approvare** dall'anno 2018 le aliquote di Imposta Comunale sui Servizi Indivisibili TASI riconfermando nei fatti quelle deliberate nel 2017 per le sottostanti tipologie di immobili:

- **Per le abitazioni principali** classificate nelle categorie catastali A1 A8 e A9 e relative pertinenze e le unità immobiliari ad esse assimilate:

- o aliquota al **3,3 per mille** prevedendo le seguenti detrazioni e riduzioni:

### **Detrazioni per rendita catastale**

IMPORTO RENDITA CATASTALE	3) DETRAZIONE EURO
Fino a 200	4) 100,00
>200 fino a 400	5) 80,00
>400 fino a 600	6) 50,00

**Detrazione di € 20,00** (venti/00) per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

**Detrazione di € 30,00** (trenta/00) per nuclei familiari con all'interno soggetti con handicap grave permanente accertato ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 3;

### **Riduzioni ISEE**

- o ISEE fino a € 5.000,00 riduzione del 50% dell'imposta dovuta per l'anno;
- o ISEE da € 5.000,01 fino ad € 10.000,00 riduzione del 25% dell'imposta dovuta per l'anno.

**Di fare proprie** le disposizioni aggiuntive per l'I.S.E.E. approvate con delibera della Giunta Comunale n. 112 del 29/11/2017;

- **Per gli Immobili merce**, intendendo per tali quei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non risultino in ogni caso locali

- aliquota **2,5 per mille**
- **Per gli altri immobili diversi dalle tipologie sopra richiamate**
- **aliquota zero**

**4) di stabilire** che la richiesta di agevolazione ISEE e la detrazione concessa ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 3, devono essere presentate entro e non oltre il 16/12/2018 su appositi moduli messi a disposizione dall'ente;

**5) di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU;

**6) di provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011.

### **Indi il Consiglio Comunale**

**A Maggioranza** di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco:

Presenti	n.09	Votanti n.09
Favorevoli	n.07	
Contrari	n.02 (Manuel Borgioli, Brenda Viviani)	
Astenuti	n.==	

### **delibera**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



# Comune di Capraia e Limite

## Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi Finanziari/

Proposta N. 56

Delibera N. 55

Oggetto: RICONFERMA DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI TASI PER L'ANNO 2018.

---

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

TECNICO

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 18.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lorella FRANCINI

CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

---

Li, 18.12.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Lorella FRANCINI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).*



# Comune di Capraia e Limite

## **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 55 del 28/12/2017**

OGGETTO:

**RICONFERMA DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI TASI PER L'ANNO 2018.**

Letto, confermato e sottoscritto.

**FIRMATO**

IL SINDACO

Dott. Alessandro GIUNTI

**FIRMATO**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Roberta GIGONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).